

Comune di Corsico

Città Metropolitana di Milano

PGT

Piano dei Servizi

PDS 1.0

Norme di attuazione del Piano dei Servizi

Professionisti incaricati:

architetto Fabrizio Ottolini

architetto Ekaterina Solomatin

Maggio 2025

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	1
Art. 1 Piano dei Servizi - Generalità.....	1
Art. 2 Elaborati del Piano dei Servizi	1
Art. 4 Attuazione del Piano dei Servizi	1
Art. 5 Opere di urbanizzazione primaria	3
Art. 6 Opere di urbanizzazione secondaria	4
Art. 7 Attrezzature tecnologiche	5
Art. 8 Coordinamento del Piano dei Servizi con gli altri atti che compongono il PGT	5
TITOLO II – SERVIZI PUBBLICI	6
CAPO I –SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE GENERALE	6
Art. 9 Servizi esistenti o programmati dal piano dei servizi – altre attività non costituenti servizi ...	6
Art. 10 Aree per servizi pubblici in concessione o in diritto di superficie.....	8
Art. 11 Previsioni del Piano dei Servizi soggette a particolari disposizioni	8
Art. 12 Edilizia residenziale pubblica	10
TITOLO III – SISTEMA INFRASTRUTTURALE	10
Art. 13 Norme generali relative alla rete della viabilità, alle nuove infrastrutture, alla loro salvaguardia e al loro rispetto.....	10
Art. 14 Linea ferroviaria e spazi di servizio connessi	10
TITOLO IV - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.....	11
Art. 15 Recepimento delle indicazioni dello Studio di gestione del rischio idraulico ai sensi del RR 7/2017	11
TITOLO V – RETE ECOLOGICA COMUNALE.....	11
Art. 16 Rete Ecologica Comunale	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 PIANO DEI SERVIZI - GENERALITÀ

Il Piano dei servizi è redatto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12 e delle successive modificazioni e integrazioni.

Esso concorre alla definizione dei fabbisogni del territorio comunale sulla base delle previsioni insediative e dell'assetto strategico delineato dal PGT.

Anche attraverso le presenti norme promuove la partecipazione e il coordinamento tra Comune, enti e privati, per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei Servizi previsti.

Il Piano dei servizi può essere modificato e aggiornato ai sensi della legislazione vigente.

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

ART. 2 ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI

Il Piano dei servizi è costituito, oltre che dalle presenti Norme di attuazione, anche dai seguenti elaborati:

- PdS 1.1 – Schede degli Ambiti di Rigenerazione Pubblica
- Tav B.1.0 Disciplina di Piano scala: 1/5.000
- Tav B.1.1. Rete Ecologica e rete Verde Comunale scala: 1/5.000

ART. 4 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

Le presenti norme integrano le indicazioni grafiche delle tavole del Piano dei servizi (B.1.0, B1.1 e B.1.2) anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al c.12 art.13 LR 12/05 e successive modifiche e integrazioni.

Le previsioni del Piano dei servizi possono essere attuate:

- a) direttamente dal Comune;
- b) in attuazione dei contenuti di specifici piani attuativi;
- c) in attuazione di specifici permessi di costruire convenzionati;

d) direttamente dai privati, in alternativa all'intervento diretto del Comune di cui al punto a) ai sensi:

- del comma 10 art.9 della LR12/05, sempre che convenzionino l'uso dei servizi e delle attrezzature;
- del comma 13 art. 9 della LR 12/05, laddove il piano dei servizi del piano dei servizi demanda al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contempla la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione. Ai sensi del comma 13 art. 9 della LR 12/05, tali previsioni non si configurano come vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza quinquennale.

Sulle aree di cui al precedente punto d), ove sia prevista la realizzazione di nuovi servizi in grado di generare reddito autonomo per il proprietario è di norma ammessa l'attuazione privata. Resta salva, in alternativa, la facoltà dell'intervento della pubblica amministrazione.

Il Comune mantiene la facoltà di assegnare in diritto di superficie aree destinate a servizi pubblici per la realizzazione o la gestione di servizi pubblici o di interesse generale a carico di privati. In tal caso all'atto della cessione del diritto di superficie sono indicate le finalità della cessione del diritto di superficie e le possibilità di intervento ammesse per il titolare acquirente tale diritto, fatte salve eventuali specificazioni dettate per specifici ambiti o aree dalle presenti norme.

E' sempre ammesso l'insediamento di servizi pubblici o di utilità generale, anche se non previsti dal Piano dei Servizi, all'interno degli ambiti edificati o edificabili disciplinati dal Piano delle Regole, fatto salvo che i servizi da insediare non si pongano in conflitto con l'ambito urbano in cui si inseriscono.

La realizzazione diretta dei servizi da parte dei proprietari o di privati è comunque subordinata:

- alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali dei servizi da realizzare;
- all'approvazione del progetto esecutivo da parte da parte dell'organo comunale preposto.

Sono qualificati come servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche ceduti al Comune nell'ambito di piani attuativi, di permessi di costruire convenzionati o all'atto di cambi di destinazione d'uso che presuppongano la cessione di aree pubbliche (parcheggi) al Comune.

Il Piano dei servizi disciplina anche particolari Ambiti di Rigenerazione individuati dal DdP ai sensi della lett. e quinquies comma 2 art. 8 l.r. 12/05.

Al decadere del DdP, pertanto, resta valida la disciplina indicata nel fascicolo delle Schede degli Ambiti di Rigenerazione Pubblica che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

ART. 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree e opere, che sono un requisito necessario per rendere edificabile un'area ai sensi dell'art. 28 della L.U. 18.7.1942 n. 1150 e sue successive modificazioni. Ai sensi del comma 3^a art.44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 esse sono:

a) Strade

Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili.

b) Spazi di sosta o di parcheggio

Gli spazi pubblici necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli insediamenti.

c) Fognature

I condotti idonei alla raccolta e allo scarico delle acque luride (nere) e meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana.

d) Rete idrica

Le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento e accessorie.

e) Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

Le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico.

f) Cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

g) Pubblica illuminazione

Le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade di uso pubblico.

h) Spazi di verde attrezzato

Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto di singoli edifici, mantenute a verde con alberatura ed eventuali attrezzature.

Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite preventivamente o contestualmente alla realizzazione degli interventi sia pubblici che privati, e comunque entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nelle specifiche convenzioni che regolano la realizzazione degli interventi.

ART. 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche che garantiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, collettiva del Comune.

Esse sono le attrezzature collettive, le aree e le opere di interesse pubblico di livello comunale e intercomunale elencate al comma 4^a art. 44 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) presidi per la sicurezza pubblica;
- e) delegazioni comunali;
- f) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- g) impianti sportivi di quartiere;
- h) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- i) aree verdi e di quartiere;
- l) cimiteri.

Ad integrazione di quanto previsto al 4° comma art. 44 della LR 12/05, il Piano dei Servizi qualifica come servizio pubblico anche i parcheggi pubblici di utilità generale per il funzionamento del sistema urbano,

intendendo come tali quelli che soddisfano una domanda generalizzata della collettività e non la domanda o il fabbisogno espresso dai singoli insediamenti.

Nel caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, le aree e le opere realizzate devono essere cedute gratuitamente al comune o assoggettate alla servitù di uso pubblico trascritta ai registri immobiliari.

ART. 7 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Sono definite tali le attrezzature di interesse generale necessarie al funzionamento del territorio urbano e che operano, di norma, in raccordo con le reti dei servizi del sottosuolo, individuate dal PUGSS se approvato.

A titolo esemplificativo rientrano tra le attrezzature tecnologiche di interesse generale:

- centrali di produzione dell'energia elettrica o sottostazioni di trasformazione;
- centrali di pressurizzazione e distribuzione del gas metano;
- depuratori;
- pozzi di emungimento acqua potabile;
- centri di raccolta rifiuti, impianti per il trattamento, la separazione o la raccolta dei rifiuti;
- ecc.....;

Nelle aree individuate dal PdS, gli impianti tecnologici devono insediarsi nel rispetto delle normative di settore vigenti.

ART. 8 COORDINAMENTO DEL PIANO DEI SERVIZI CON GLI ALTRI ATTI CHE COMPONGONO IL PGT

Per quanto non trattato dalle presenti norme si rimanda agli altri atti del PGT. In particolare:

- al Documento di Piano per gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire in termini di strutturazione pubblica degli Ambiti di Trasformazione;
- al Piano delle Regole per gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire in termini di strutturazione pubblica degli Ambiti di Rigenerazione o di altri ambiti o interventi soggetti ad attuazione coordinata (PA o PdC convenzionati);
- alle Norme di Attuazione del Piano delle Regole per la disciplina di profili eventualmente integrativi delle disposizioni relative alle dotazioni pubbliche e private dei diversi interventi.

TITOLO II – SERVIZI PUBBLICI

CAPO I –SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE GENERALE

ART. 9 SERVIZI ESISTENTI O PROGRAMMATI DAL PIANO DEI SERVIZI – ALTRE ATTIVITA' NON COSTITUENTI SERVIZI

Le tavole B.1.n del Piano dei Servizi individuano le aree e i servizi pubblici, esistenti o programmati dal Piano dei Servizi.

In ragione della natura del servizio svolto le aree per servizi pubblici esistenti sono classificate, sulle tavola B.1.n, con le seguenti categorie funzionali omogenee:

- **Servizi della pubblica amministrazione**, comprendenti i servizi amministrativi e quelli relativi alla sicurezza;
- **Servizi educativi**, comprendenti i servizi per l'istruzione e per la cultura, quelli scolastici e per l'infanzia e i servizi culturali;
- **Servizi socio assistenziali**;
- **Servizi per lo sport e il tempo libero**, comprendenti aree a verde pubblico e servizi e attrezzature sportive
- **Servizi religiosi**;
- **Servizi per la mobilità**, comprendenti i parcheggi pubblici (anche insistenti su coperture di edifici privati), le autorimesse di proprietà del Comune, le aree per viabilità, le aree di sedime del servizio ferroviario e i percorsi ciclopeditoni;
- **Servizi abitativi** costituiti dal patrimonio abitativo di proprietà del Comune o di altri enti pubblici;

Il Piano dei Servizi disciplina inoltre gli *Ambiti di Rigenerazione Pubblica* individuati dal DdP e normati dal successivo articolo 11.2 nonché dalle Schede degli Ambiti di Rigenerazione Pubblica allegate, quale parte integrante e sostanziale alle presenti norme. Per essi è comunque confermata la categoria di servizi in essere e resta applicabile quanto stabilito dai presenti commi o in via generale dalle presenti norme.

La modifica d'uso delle attrezzature o delle aree pubbliche ricomprese all'interno delle categorie funzionali omogenee di cui sopra non necessita di motivata deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 15 art.9 LR 12/05, sempre che la nuova funzione pubblica sia riconducibile alle attrezzature ricomprese nelle categorie funzionali indicate al comma 2.

Nel caso in cui la nuova destinazione pubblica da insediare comporti una modifica dell'originaria categoria di appartenenza di cui al comma 2, si procederà con la motivata deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi del comma 15 art. 9 della LR12/05.

In tal caso, comunque, la modifica di destinazione d'uso pubblica non comporta Variante al Piano dei servizi.

Per le aree destinate a verde pubblico di superficie superiore a 5.000 mq la modifica di destinazione d'uso, anche verso altra destinazione pubblica, è ammissibile solo con contestuale verifica del Bilancio ecologico del Suolo (BES) ai sensi dell'art. 2 l.r. 31/14 e dell'Integrazione del PTR alla l.r. 31/14.

I servizi pubblici esistenti sono riconfermati dal Piano dei Servizi con possibilità di ampliamento per ogni tipologia di servizio presente secondo i seguenti limiti e modalità:

1. per i servizi pubblici di proprietà comunale o di altri enti pubblici, ivi compresi quelli inseriti in Ambiti di Rigenerazione Pubblica (salve diverse indicazioni delle *Schede degli ambiti di Rigenerazione Pubblica*), senza limitazioni specifiche di capacità insediativa, previa approvazione di progetto di opera pubblica da parte degli organi dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle norme generali vigenti. Su tali aree l'indicazione della tipologia di servizio presente (secondo le categorie di cui precedente comma 2) ha carattere ricognitivo e non programmatico. Pertanto, nelle aree e negli edifici di cui al presente punto è possibile insediare qualsiasi tipologia di servizio senza necessità della motivata deliberazione di cui al comma 15 art. 9 LR 12/05;
2. per i servizi non di proprietà pubblica è ammessa:
 - la possibilità di ampliamento degli edifici a servizi esistenti, sino al 10% delle SL esistenti con Permesso di Costruire o altro titolo equipollente;
 - la possibilità di ampliamento degli edifici a servizi esistenti, sino al 20% delle SL esistenti per il tramite di Permesso di Costruire Convenzionato;
 - la possibilità di ampliamento degli edifici a servizi esistenti in regime di Piano Attuativo. In tal caso non sono prescritti limiti di edificabilità prestabiliti. La natura e l'entità delle eventuali nuove edificazioni sarà valutata di concerto con l'Amministrazione Comunale in sede di pianificazione attuativa;
 - la possibilità di utilizzo delle superfici scoperte ad attività pertinenti i servizi esercitati, senza limitazioni e fatto salvo il rispetto del RLI in termini di rapporti drenanti delle aree scoperte;

- l'eventuale modifica della categoria di servizio di cui al secondo comma del presente articolo, così come indicata dalle tavole del PdS, è ammessa previa motivata deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 15 art.9 LR 12/05.

Con specifico riferimento alla categoria dei parcheggi pubblici insistenti su coperture di edifici privati, individuati dalle tavole B.1.n, l'individuazione quale servizio pubblico dell'edificio è relativa solo alla porzione di copertura di proprietà del Comune. Per le parti private sottostanti continua ad applicarsi la disciplina del Piano delle Regole prevista per lo specifico ambito in cui tali edifici si collocano.

ART. 10 AREE PER SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE O IN DIRITTO DI SUPERFICIE

I servizi esistenti individuati dalle tavole B.1.n del PdS ricomprendono anche le aree di proprietà comunale concesse in uso o in diritto di superficie per la realizzazione e la gestione di servizi, secondo le modalità ammesse dalla pianificazione urbanistica previgente.

Per tali aree continuano ad applicarsi le condizioni e le modalità insediative previste dalle convenzioni o dagli atti amministrativi che ne hanno regolato la concessione, sino alla loro scadenza, con possibilità di proroga laddove l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno.

Nelle aree di cui ai precedenti commi, laddove decada il titolo convenzionale che ne regola l'uso o il diritto di superficie, o nelle altre aree di proprietà comunale, esistenti o di progetto, l'Amministrazione Comunale può comunque procedere a concedere, in uso o in diritto di superficie sia la gestione sia la realizzazione di servizi pubblici o di altre attrezzature di interesse generale, secondo quanto stabilito dalla programmazione del Comune o dal progetto eventualmente approvato, anche su proposta dei privati, dall'Amministrazione Comunale.

In tali casi la convenzione d'uso o la realizzazione dei servizi da parte dei privati sarà assoggettata ad apposito regime convenzionale o altro atto, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente.

ART. 11 PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

11.1 AREE PER SERVIZI DA REPERIRE NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL DDP, NEGLI AMBITI DI INTERVENTO DEL PDR O IN CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO.

Le *Schede degli Ambiti di Trasformazione* del DdP o le *Schede degli Ambiti di Rigenerazione* del PdR o le *Schede degli Ambiti ad attuazione coordinata* del PdR individuano specifiche previsioni di servizi che rispondono agli obiettivi generali del PGT.

Tali disposizioni sono assunte come valide dal Piano dei Servizi, restando comunque valide le specifiche indicazioni fornite dalle Schede del DdP o del PdR.

Per gli *Ambiti di Trasformazione* del DdP o per gli *Ambiti di Rigenerazione* o per gli *Ambiti ad attuazione coordinata* del Piano delle Regole individuano le aree da cedere in fase di attuazione degli interventi e si intendono recepite, relativamente a tale aspetto, quale normativa di dettaglio, dal PdS.

In assenza di eventuali indicazioni, all'interno degli *Ambiti di Trasformazione* del DdP o *Ambiti di Rigenerazione* o per gli *Ambiti ad attuazione coordinata del Piano delle Regole* devono essere reperite le quantità di aree per servizi pubblici previste dall'art. 18 delle NdA del PdR, con eventuale possibilità di monetizzazione nelle modalità ivi indicate.

Allo stesso modo, l'art. 18 delle NdA del PdR norma le quantità di aree per servizi pubblici da cedere o monetizzare in caso di cambio di destinazione d'uso.

11.2 AMBITI DI RIGENERAZIONE PUBBLICI

Il Piano dei Servizi disciplina gli Ambiti di Rigenerazione pubblica individuati dal ddP ai sensi della lett. e quinquies comma 2 art. 8 l.r. 12/05.

Le indicazioni contenute nelle Schede di cui sopra continua ad applicarsi, quindi, anche a decadenza del DdP.

L'individuazione degli Ambito di rigenerazione pubblica è prioritariamente volta a consentire l'accesso a linee di finanziamento pubblico, sia in riferimento a quanto previsto dalla lett. a) comma 1 art. 12 l.r. 18/19 sia ad altre linee di finanziamento.

Per essi è comunque confermata la categoria di servizi in essere e resta applicabile quanto stabilito dai presenti commi o in via generale dalle presenti norme.

Gli Ambiti di Rigenerazione Pubblica, in quanto disciplinati dal Piano dei servizi, possono essere oggetto di specifica previsione di alienazione nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 12 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Sulle aree contraddistinte dalla simbologia relativa all’edilizia economica e popolare sono presenti gli interventi di edilizia pubblica già realizzati nell’ambito dei piani di zona attuati ai sensi della Legge 167/62 o con altre modalità.

TITOLO III – SISTEMA INFRASTRUTTURALE

**ART. 13 NORME GENERALI RELATIVE ALLA RETE DELLA VIABILITA’, ALLE NUOVE
INFRASTRUTTURE, ALLA LORO SALVAGUARDIA E AL LORO RISPETTO**

Le tavole B.1.n del PdS individuano la rete infrastrutturale esistente e gli elementi programmati.

Resta in capo al progetto esecutivo la definizione progettuale di dettaglio (in merito alla localizzazione finale, al dimensionamento preciso ma coerente con la tipologia stradale individuata, alla dotazione tecnica e di accessori tecnologici di servizio alle aste viarie, ecc..) senza che ciò costituisca Variante degli strumenti di pianificazione urbanistica generale se l’opera progettata resta contenuta all’interno delle fasce di rispetto di legge o di quelle previste dagli elaborati grafici del Piano dei Servizi o delle aree già di proprietà comunale.

L’entità e il regime urbanistico delle fasce di rispetto, in assenza di specifica indicazione grafica operata nelle tavole del Piano dei servizi o del Piano delle regole, sono normate dalle NTA del Piano delle Regole.

La cartografia del Piano dei servizi individua anche le direttrici delle piste ciclabili e dei sentieri esistenti e gli elementi di cui si prevede la realizzazione.

Le piste ciclabili e i sentieri di nuova realizzazione debbono essere realizzati seguendo il tracciato schematico indicato sulle tavole del Piano dei Servizi.

I progetti esecutivi comunali o i piani attuativi di iniziativa privata possono individuare sedi diverse da quelle ipotizzate dal Piano dei servizi, purché ne salvaguardino la continuità del tracciato e la logica del percorso, oltre che la salvaguardia di eventuali aspetti ambientali.

ART. 14 LINEA FERROVIARIA E SPAZI DI SERVIZIO CONNESSI

Comprende le aree interessate dalla linea ferroviaria, dalla Stazione e da tutti gli apprestamenti tecnici, i servizi e gli edifici a essa collegati.

Le infrastrutture della ferrovia sono salvaguardate dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento ai contenuti dell’art.49 del DPR 753/1980.

All'interno della Stazione ferroviaria esistente è ammesso l'insediamento di attività paracommerciali di supporto all'utenza ferroviaria (edicola, punto di ristoro, ecc...) o di attività di servizio in genere (servizi pubblici, sedi di associazioni, ecc...).

TITOLO IV - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

ART. 15 RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI DELLO STUDIO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DEL RR 7/2017

Ai sensi del comma 5 art. 14 RR 07/2017, la tavola B.2.0 del Piano dei servizi individua cartograficamente, in recepimento dello Studio di Gestione del Rischio idraulico predisposto dal Comune ai sensi del comma 7 art. 14 RR 07/2017, le misure strutturali in esso previste e precisamente:

- le vasche di laminazione e le vie d'acqua superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche eccezionali (art. 14 comma 7 lett. a) numero 5 del RR 07/2017);
- l'individuazione delle aree da riservare per l'attuazione delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica per la parte già urbanizzata del territorio (art. 14 comma 7 lett. a) numero 6 del RR 07/2017)

L'attuazione degli interventi all'interno degli Ambiti di Trasformazione e/o degli altri ambiti di intervento previsti dal PdR e dal PdS sono comunque soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica di cui al RR 07/2017.

Anche in assenza di specifico richiamo di tali interventi nella cartografia del Piano dei servizi, gli interventi previsti dallo studio di gestione del rischio idraulico di cui al primo comma sono da considerarsi urbanisticamente conformi a prescindere dalla destinazione delle aree su cui insistono.

TITOLO V – RETE ECOLOGICA COMUNALE

ART. 16 RETE ECOLOGICA COMUNALE

Il Piano dei Servizi partecipa, insieme al Piano delle regole, alla definizione degli elementi di salvaguardia ambientale e paesaggistica, specificando ruoli e funzioni di alcune specifiche porzioni aventi rilievo di interesse generale, quali:

- a) le aree e gli elementi della rete ecologica provinciale, implementandola con gli elementi di scala locale;

- b) le aree urbane di valenza ambientale, per il rafforzamento delle connessioni ambientali urbane o con funzione di mitigazione locale.

Con particolare riferimento al punto a) del precedente comma 1, la tavola B.1.1 del PdS individua, quale atto di maggior definizione della Rete Ecologica Regionale (RER) e della Rete Ecologica Metropolitana (REM), la Rete Ecologica Comunale.

Tale individuazione avviene per il tramite delle indicazioni e delle classificazioni contenute nella REM del PTM, nonché degli altri atti di pianificazione di scala sovraordinata, definiti dalla tavola B.1.1 del PdS come ***Elementi portanti della REC***.

La Rete Ecologica Comunale, assieme agli altri elementi ambientali del sistema urbano costituisce, inoltre, una componente della Rete Verde Comunale.

Nelle aree classificate come elementi portanti della REC se:

- poste corrispondenti alle aree agricole;
- poste nelle fasce di rispetto delle teste di Fontanile e di quelle dei relativi adduttori appartenenti al Reticolo idrico Minore, sia pubblici sia privati;
- classificate boschive dal PIF;

è sempre vietata:

- la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi (greenways), salvo che per esigenze di incolumità pubblica e di tutela ambientale;
- l'alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore storico-testimoniali.
- la distruzione o l'alterazione di zone umide, vegetazione spontanea, prati magri, prati irrigui, boschi;
- l'introduzione nell'ambiente naturale di specie o sottospecie arboree ed arbustive estranee agli ecosistemi presenti nel territorio comunale e ai relativi orizzonti fitoclimatici. Tale prescrizione non si estende alla coltivazione di specie di utilizzo agricolo né si applica nei giardini pubblici e privati;
- l'immissione nell'ambiente naturale di fauna appartenente a specie e sottospecie non autoctone del territorio metropolitano.

Salve eventuali disposizioni più restrittive delle norme del PTC del PASM, nelle aree che la tavola B.1.1 include nella Rete ecologica Comunale sono di norma ammessi i seguenti interventi:

- la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture tecniche di bonifica, di difesa idraulica e di difesa del suolo;
- la realizzazione di manufatti infrastrutturali di piccola entità purché correttamente inseriti nell'ambiente anche mediante l'uso di opere di mitigazione a verde;
- la realizzazione di attrezzature e servizi di tipo pubblico: posti di ristoro, percorsi ciclopedonali e spazi di sosta lungo i tracciati esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi esistenti.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti finalità di:

- recuperare e mantenere le peculiarità ambientali dei luoghi attraverso l'utilizzo di materiali e tipologie proprie della tradizione locale;
- recuperare e mantenere intatte le realtà culturali presenti;
- recuperare e mantenere le presenze alberate che caratterizzano i luoghi.

Salvo quanto previsto dall'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, nella zona di rispetto dei corsi d'acqua, individuata nell'indagine geologico tecnica del territorio comunale, è vietato ogni intervento che modifichi il regime o la composizione delle acque nonché gli interventi che possano modificare le caratteristiche dell'ambiente naturale. Sono invece ammessi interventi volti alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e delle loro aree golenali.

La realizzazione di opere di regimazione, difesa idraulica, protezione spondale, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- le opere di protezione spondale siano realizzate con l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica e perseguano l'obiettivo della rinaturalizzazione del corso d'acqua
- tutti i manufatti e gli impianti necessari alla regimazione delle acque, che non è possibile realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica, devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale e paesaggistico.

Nelle zone di rispetto dei corsi d'acqua è vietata la realizzazione di nuovi edifici e manufatti edilizi ad esclusione di quelli finalizzati alla realizzazione di opere idrauliche di difesa e di regimazione nonché di eventuali infrastrutture di interesse pubblico, connesse all'urbanizzazione del territorio comunale e/o alla fruizione di tali ambiti (quali percorsi ciclo pedonali, e strutture di servizio connesse)

La progettazione e la realizzazione dei manufatti di sfioro e di scarico del corpo idrico dovranno essere improntati con i seguenti criteri:

- minimizzare gli impatti sui caratteri naturali biologici ed ecologici del corpo idrico e degli habitat spondali, mirando alla conservazione di una condizione di equilibrio naturale
- minimizzare la percezione dei manufatti, mirando alla massima integrazione paesaggistica con l'impiego di tecniche costruttive e materiali finalizzati all'integrazione nel paesaggio fluviale.

Dovranno essere conservate le zone umide, oltre alle siepi ed alla vegetazione ripariale esistente. Tra le aree destinate alle attività agricole e le zone golenali dovranno essere realizzate, o conservate se esistenti, fasce di mitigazione ecologica e paesaggistica costituite da siepi e zone boscate con vegetazione ripariale autoctona.

E' fatto obbligo di conservare e mantenere tutti gli accessi privati alle fasce spondali dei corsi d'acqua, eventuali interventi su tali strutture dovranno mirare alla massima integrazione con il paesaggio fluviale.

Le aree appartenenti alla REC possono comunque essere oggetto di specifici progetti di riqualificazione ambientale e fruitiva da parte dell'Amministrazione Comunale, salva la loro ammissibilità ai sensi del PTC del PASM e l'eventuale intesa con l'Ente gestore del Parco regionale.